

# REGIONE BASILICATA

Decreto 17 aprile 2020, n.63

Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente della Giunta Regionale.



REGIONE BASILICATA

D.P.G.R. N° 63

**OGGETTO: Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente della Giunta Regionale.**

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli 4, 14 e 27;

**VISTO** lo Statuto della Regione Basilicata;

**VISTO** il proprio Decreto n. 79404 del 10.05.2019 in base al quale, nelle more del complessivo riordino degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale, si è provveduto a disciplinare l'organizzazione dell'Ufficio di Gabinetto e le sue funzioni di raccordo con le strutture amministrative, ai sensi degli articoli 4 e 14 del d.lgs. n. 165/2001, in armonia con i principi statutari di cui agli articoli 48, comma 1 lett. i) e 59 ed, altresì, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 2 commi 8-bis, 8-ter e 8-quater della legge regionale n. 31/2010 e successive modificazioni e integrazioni, che delineano la struttura del Gabinetto quale ufficio di diretta collaborazione del Presidente, posto in posizione di autonomia rispetto ai Dipartimenti;

**CONSIDERATO** che con delibera di Giunta regionale n. 275 del 17.05.2019 si è provveduto ad assegnare *ad interim*, nelle more del predetto riordino, le competenze gestionali già afferenti all'Ufficio di Gabinetto, elencate nell'allegato A alla stessa DGR 275, alla Direzione generale del Dipartimento Presidenza;

**CONSIDERATO** che con delibera di Giunta regionale n. 420 del 4.07.2019, recante ulteriori misure organizzative relative all'Ufficio di Gabinetto, si è provveduto, tra l'altro, ad attestare al Settore legislativo e di consulenza giuridica, istituito ai sensi dell'art. 3 del citato DPGR 79404, le competenze dell'Ufficio Segreteria Generale della Giunta e Affari legislativi di cui alla declaratoria approvata con DGR n. 689/2015, rivisitata con le modifiche di cui all'Allegato 1 alla menzionata DGR n. 420, fermo restando la possibilità di riordinare in via transitoria "*con separati decreti*" i medesimi uffici;



## REGIONE BASILICATA

**VISTA** legge regionale 30 dicembre 2019, n. 29 *“Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”*;

**VISTO** l'articolo 1 della menzionata legge regionale n. 29/2019 secondo cui, con decreto del Presidente della Giunta regionale, è disciplinata l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Presidente e il raccordo funzionale dei medesimi uffici con le strutture organizzative dell'amministrazione regionale operanti nelle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale;

**VISTO** altresì l'articolo 7 della medesima legge regionale n. 29/2019 che stabilisce, tra l'altro, che fino all'entrata in vigore del decreto presidenziale di cui all'articolo 1, comma 1, l'ufficio di Gabinetto resta disciplinato dal decreto del Presidente della Giunta regionale 10 maggio 2019, n. 79404/11A1, che ne reca l'organizzazione transitoria in attesa del complessivo riordino degli uffici di diretta collaborazione;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”*, convertito in legge 5 marzo 2020 n. 13, e le successive disposizioni attuative di cui ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8, 9 e 11 marzo 2020;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 recante *“Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;

**VISTO** il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 27 febbraio 2020, ed in particolare l'articolo 1 ove si dispone che *“il Presidente della Regione Basilicata è nominato soggetto attuatore”* al fine di assicurare il più efficace coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Basilicata competenti nella protezione civile e della sanità per la gestione dell'emergenza sanitaria in atto;

**RICHIAMATO** l'articolo, 5 comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, ove si dispone che: *“Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.”*

**CONSIDERATO** prioritario in tale contesto, in ragione delle condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica, assicurare il più efficace coordinamento delle attività poste in essere dalle competenti strutture della Regione per la gestione dell'emergenza sanitaria in atto, anche mediante l'ulteriore rafforzamento delle misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario a prevenire, contenere e mitigare la diffusione dell'epidemia da COVID-19;



## REGIONE BASILICATA

**VISTO** il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza COVID-19”*;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”*;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* in base al quale si è disposto il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020, n. 79;

**VISTO** l'articolo 3, comma 1, del predetto decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ove si stabilisce che: *“Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale. (omissis) 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.”*;

**PRESO ATTO** dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e, in particolare, del fatto che l'11 marzo 2020 l'OMS stesso ha dichiarato che la diffusione da COVID-19 ha assunto i connotati di pandemia;

**VISTO** il proprio decreto n. 45 del 12 marzo 2020, ove si prevede che il Presidente della Giunta regionale, nominato soggetto attuatore ai sensi della menzionata OCDPC n. 630 del 3 febbraio 2020, oltre ad avvalersi dell'Unità di Crisi Regionale (UCR) si avvale, altresì, di un apposito gruppo che assicura il supporto tecnico, amministrativo e di consulenza legale composto, tra gli altri, dal Capo di Gabinetto e dal Capo del settore Legislativo e di consulenza giuridica del Gabinetto del Presidente;



## REGIONE BASILICATA

**CONSIDERATE** le evidenti ricadute, dirette e indirette, sugli uffici dell'amministrazione regionale, che nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività funzionali alla gestione dell'emergenza e le attività indifferibili, ed in particolare gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale;

**CONSIDERATO** a questo fine, sulla base di quanto evidenziato, che dovrà essere garantita ogni azione affinché gli uffici di diretta collaborazione possano assicurare con la massima celerità le attività funzionali di competenza, anche in relazione alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;

**RITENUTO** necessario, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di riordino di cui all'articolo 1, comma 1 della citata legge regionale n. 29/2019 ed al fine di semplificare, snellire e accelerare le procedure di gestione degli uffici di diretta collaborazione, assicurando così, nell'attuale fase di emergenza epidemiologica da COVID-2019, una maggiore speditezza, funzionalità e il buon andamento degli uffici stessi, di incaricare:

-il Capo di Gabinetto, che coordina le attività affidate agli uffici di diretta collaborazione del Presidente, riferendone al medesimo, della gestione delle risorse umane e strumentali assegnate agli uffici di diretta collaborazione del Presidente, attribuita, ai sensi della citata DGR n. 275/2019,;

-il Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione e Finanze della gestione dei capitoli attestati agli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale già assegnata, in attesa del complessivo riordino degli uffici di diretta collaborazione del Presidente ai sensi della citata DGR n. 275/2019, *ad interim* alla Direzione generale del Dipartimento Presidenza;

**RITENUTO** altresì, di confermare, nelle more del riordino complessivo degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale, quant'altro disciplinato con le menzionate delibere di Giunta regionale n. 275 del 17.05.2019, n. 420 del 4 luglio 2019 limitatamente alle funzioni amministrative, e n. 761 del 23 ottobre 2019;

emana il seguente



REGIONE BASILICATA

## DECRETO

### Art. 1

*(Misure per la funzionalità degli uffici di diretta collaborazione)*

1. Il Capo di Gabinetto coordina le attività affidate agli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale, riferendone al medesimo.
2. Nelle more del complessivo riordino degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 29 del 2019, ed al fine di assicurare la semplificazione e lo snellimento delle procedure di gestione finanziaria degli uffici di diretta collaborazione, in particolare nella fase di emergenza epidemiologica in atto da COVID-2019, e conseguentemente una maggiore speditezza, funzionalità e il buon andamento degli uffici medesimi, al Capo di Gabinetto sono attribuite le funzioni gestionali delle risorse umane e strumentali assegnate agli Uffici di diretta collaborazione del Presidente. Le funzioni gestionali finanziarie dei connessi capitoli di spesa afferenti agli uffici di diretta collaborazione del Presidente, già assegnate *ad interim* alla Direzione generale del Dipartimento Presidenza, ai sensi della DGR n. 275 del 2019, sono attribuite alla Direzione generale del Dipartimento Programmazione e Finanze. Restano ferme le funzioni amministrative come disciplinate dalle deliberazioni n. 275 del 17.05.2019, n. 420 del 4 luglio 2019. Restano altresì ferme le disposizioni della deliberazione n. 761 del 23 ottobre 2019.
3. Il presente decreto, immediatamente esecutivo, è trasmesso alle Direzioni generali e all'ufficio Risorse Umane e Organizzazione per i successivi adempimenti, ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Potenza, 17 APRILE 2020

BARDI